

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 13^a Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 20 dicembre 1978 (V. Stampato n. 2294)

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(SCOTTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 5 gennaio 1979*

**Riordinamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazione
obbligatoria per l'invalità, la vecchiaia ed i superstiti**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Requisiti per l'ammissione
della prosecuzione volontaria)*

Gli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, sono sostituiti dal seguente:

« L'assicurato, qualora sia interrotto o cessi il rapporto di lavoro che ha dato luogo all'obbligo dell'assicurazione per l'in-

validità, la vecchiaia ed i superstiti, ai sensi dell'articolo 37 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, può, salvo quanto previsto per le pensioni di invalidità, rispettivamente conservare i diritti derivanti dall'assicurazione predetta o raggiungere i requisiti per il diritto alla pensione mediante il versamento di contributi nell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

A tal fine l'assicurato deve presentare domanda di autorizzazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'autorizzazione è concessa se l'assicurato può far valere nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti uno dei seguenti requisiti di effettiva contribuzione, qualunque sia l'epoca del versamento dei contributi:

60 contributi mensili;

260 contributi settimanali;

465 contributi giornalieri agricoli, per gli uomini;

310 contributi giornalieri agricoli, per le donne e i giovani;

125 contributi settimanali per i lavoratori addetti esclusivamente alle lavorazioni di cui all'articolo 40, n. 9) del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, o esclusivamente alle lavorazioni soggette a disoccupazione stagionale e a periodi di sosta di cui all'articolo 76 dello stesso regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

Nel caso di assicurati a favore dei quali risultino versati, o accreditati qualora si tratti di lavoratori agricoli, contributi mensili, settimanali e giornalieri, i requisiti contributivi per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione predetta sono determinati ragguagliando i contributi mensili e giornalieri a contributi settimanali in base ai seguenti rapporti: 4,333 per i contributi mensili; 0,56 per i contributi giornalieri agricoli accreditati a favore degli uomini; 0,84 per i contributi giornalieri agricoli accreditati a favore delle donne e dei giovani.

Il requisito di contribuzione sopra indicato si intende verificato anche quando i

contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione di cui all'articolo 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, modificato dall'articolo 41 della legge 30 aprile 1969, n. 153 ».

Art. 2.

(Adeguamento delle classi di retribuzione)

All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le retribuzioni di cui al precedente secondo comma variano nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, entro il limite massimo di retribuzione di cui all'articolo 27 della legge 3 giugno 1975, n. 160 ».

Art. 3.

(Validità dei versamenti contributivi)

Il sesto comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, è sostituito dal seguente:

« La contribuzione si intende regolarmente eseguita qualora l'importo dei contributi dovuti per ciascun trimestre o per il maggior periodo di cui al precedente terzo comma sia versato durante il semestre successivo ».

Sono convalidati i versamenti volontari eseguiti in ritardo e non ancora rimborsati all'assicurato ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, purchè detti versamenti siano stati già effettuati alla data del 31 dicembre 1978.

I contributi già rimborsati possono essere riaccreditati, a domanda, mediante nuovo versamento degli stessi.

Art. 4.

*(Determinazione dei contributi volontari
in caso di rioccupazione dei lavoratori -
Ripartizione e attribuzione)*

I commi secondo, dodicesimo e tredicesimo dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

« L'assicurato il quale, ai sensi del quinto comma del precedente articolo 7, riprenda i versamenti volontari dopo un periodo di rioccupazione alle dipendenze di terzi, può ottenere, a domanda, la rideterminazione dell'importo del contributo volontario da lui dovuto. Tale importo è calcolato sulla base delle 156 settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro precedenti la ripresa dei versamenti predetti. La domanda di cui sopra deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Qualora l'assicurato, per il trimestre considerato, abbia versato una somma inferiore a quella determinata secondo le modalità di cui al comma precedente, la somma corrisposta viene ripartita in tanti contributi quanti se ne ottengono dalla divisione della somma versata per l'importo del contributo assegnato.

I contributi determinati ai sensi del precedente comma, da considerare ai fini sia del diritto che della misura delle prestazioni, sono accreditati a decorrere dal primo sabato compreso nel periodo di versamento ».

Art. 5.

*(Validità dei contributi volontari
ai fini della pensione di invalidità)*

La contribuzione volontaria relativa ad autorizzazioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1978 è utile ai fini della determinazione della misura e non per la acquisizione del diritto alla pensione di invalidità.

Art. 6.

(Importo minimo dei contributi volontari)

L'importo minimo della retribuzione settimanale sulla quale sono commisurati i contributi volontari non può essere inferiore a quello della retribuzione media della quinta classe di contribuzione obbligatoria.

L'importo del contributo volontario minimo dovuto da tutte le categorie di proseguitori volontari dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi non può essere inferiore a quello stabilito, con i criteri di cui al precedente comma, per i lavoratori dipendenti comuni. Per le categorie tenute al versamento dei contributi volontari mensili tale importo è ragguagliato a mese.

Art. 7.

(Prosecuzione volontaria dell'assicurazione contro la tubercolosi)

Le autorizzazioni alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione contro la tubercolosi cessano di avere efficacia con effetto dalla data di cui all'articolo 9 della presente legge, ad eccezione delle autorizzazioni concesse ai lavoratori agricoli, le quali conservano la propria validità sino alla scadenza del semestre successivo alla data medesima.

Art. 8.

(Incompatibilità della prosecuzione volontaria con l'iscrizione nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e nelle gestioni previdenziali dei liberi professionisti)

L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti non può essere proseguita volontariamente nei periodi durante i quali l'assicurato sia iscritto in una delle gestioni speciali dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori auto-

nomi o in casse od enti comunque denominati che gestiscono forme di previdenza per i liberi professionisti.

Il divieto di cui al precedente comma non opera nei confronti degli assicurati che alla data di pubblicazione della presente legge siano autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza anteriore alla data predetta.

Non possono essere versati contributi volontari per i periodi successivi alla data di decorrenza della pensione diretta liquidata a carico delle forme di previdenza o delle gestioni di cui al primo comma.

Art. 9.

(Decorrenza della normativa)

Le norme contenute nella presente legge hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1979, qualora non diversamente disposto dagli articoli precedenti.